

**STATUTO DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
“GIROLAMO FRESCOBALDI” DI FERRARA  
approvato con delibera del C.d.A. del 21 luglio 2005**

**Titolo I**

**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 - ISTITUZIONE E FINI**

1. Il Conservatorio Statale di Musica “Girolamo Frescobaldi”, Istituto di alta cultura, di seguito denominato Conservatorio, con sede in Ferrara, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura e la professionalità nel settore musicale attraverso l’attività di insegnamento, ricerca, produzione e collaborazione artistica e culturale con Istituzioni italiane e straniere.
2. Il Conservatorio, in conformità ai principi della Costituzione Italiana e dell’Unione Europea, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.

**ART. 2 - AUTONOMIA E LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO**

1. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, artistica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici.
2. Il Conservatorio, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura, favorisce e promuove la libertà di ricerca, di insegnamento e di studio.
3. Il Conservatorio, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, è soggetto esclusivamente alle norme legislative e al presente Statuto.
4. Tutti gli insegnamenti e le funzioni didattiche e di ricerca hanno pari dignità.

**ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI FINI**

1. Per realizzare i propri obiettivi il Conservatorio sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche, artistiche, sperimentali e assistenziali collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici sia privati, italiani e stranieri.
2. Il Conservatorio si organizza in strutture artistiche, didattiche, di ricerca e di servizio.
3. Le attività e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative ai Conservatori, dal

presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure di legge.

4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, il Conservatorio garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno, con gli strumenti più appropriati.
5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali il Conservatorio può stipulare convenzioni, contratti, e concludere accordi, anche in forma consortile, con altri Conservatori, Università, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e artistica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse nel rispetto dei regolamenti di cui alla legge n.508/99. A tal fine il Conservatorio può partecipare agli atti di costituzione e aderire ad organismi associativi, fondazioni, società di capitali, sia in Italia sia all'estero.
6. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, il Conservatorio procede alla sistematica valutazione delle attività artistiche, didattiche, di ricerca, amministrative e assistenziali.
7. Il Conservatorio, attraverso i suoi organi, stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che esso destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione.

#### **ART. 4 – INSEGNAMENTO, RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA**

1. L'attività di insegnamento e perfezionamento musicale, che trova nel Conservatorio la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente.
2. L'insegnamento promuove la formazione musicale, tecnica e culturale dello studente, e l'acquisizione di conoscenze, metodologie, esperienze e competenze congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
3. Il Conservatorio promuove e favorisce la diversificazione degli indirizzi di studio, all'interno di ciascun ambito, e l'istituzione di nuovi ambiti di studio che rispondano con flessibilità alle evoluzioni della ricerca, alle domande degli studenti e alle richieste del mercato del lavoro.

Il Conservatorio svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

- a. diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b. diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c. diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d. diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;

- e. diploma di perfezionamento, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
- 4. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di valutazione, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
- 5. Il Conservatorio favorisce e sostiene l'attività di perfezionamento ed aggiornamento del personale docente.
- 6. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

#### **ART. 5 - ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

- 1. Il Conservatorio istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento artistiche, culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art.2, comma 7, della legge n.508/99.
- 2. In particolare:
  - a. organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione al Conservatorio e l'elaborazione dei piani di studio;
  - b. istituisce, anche in collaborazione con Istituzioni italiane e straniere, corsi straordinari, attività seminariali, stage e corsi di perfezionamento post-diploma;
  - c. svolge corsi di preparazione musicale per le scuole di ogni ordine e grado;
  - d. organizza e partecipa a iniziative di rilevante interesse nel settore musicale anche promosse da Istituzioni ed Enti esterni;
  - e. promuove e organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo e tecnico secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.
- 3. Per i corsi previsti dal presente articolo il Conservatorio può rilasciare specifici attestati.
- 4. Il Conservatorio può favorire l'attività artistica, di ricerca e servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
- 5. Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare ai suoi studenti e diplomati, al personale docente, al personale tecnico-amministrativo, servizi culturali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. Può anche attivare piani finanziari di assistenza e borse di studio con fondi propri o fondi provenienti da terzi.
- 6. Il Conservatorio agevola la partecipazione alle attività didattiche, artistiche e di ricerca a studenti, docenti, musicisti, ricercatori e tecnici esterni ad esso.
- 7. Il Conservatorio cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le opportune attività per assecondare le attitudini degli studenti e il migliore inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.

## **ART. 6 - RAPPORTI INTERNAZIONALI**

1. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, il Conservatorio:
  - a. può stipulare accordi e convenzioni con Istituzioni musicali, Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art.2, comma 7, della legge n.508/99.
  - b. promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, studenti, diplomati, anche con interventi di natura economica.
2. Il Conservatorio può provvedere a strutture per l'ospitalità di docenti e studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri Enti, e, in particolare, con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Conservatorio intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione Europea attraverso:
  - a. la promozione di meccanismi per il reclutamento di studenti di Istituzioni europee e l'invio di propri studenti presso Istituzioni europee;
  - b. la promozione di ulteriori accordi per la mobilità accademica fra le Istituzioni di alta cultura musicale e le Università europee;
  - c. l'adesione ai programmi dell'Unione Europea nel settore di competenza.

## **ART. 7 - DOVERI DI INFORMAZIONE**

1. Il Conservatorio riconosce nell'informazione e nella trasparenza le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Istituto.
2. Il Conservatorio provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attività e il suo funzionamento; in particolare esso garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori, della Consulta degli Studenti, del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione, salve le esigenze di riservatezza sui dati personali.

# **Titolo II**

## **ORGANI DELL'ISTITUTO**

### **ART. 8 - ORGANI NECESSARI**

1. Sono organi necessari del Conservatorio:
  - a. il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. il Consiglio di Amministrazione;
  - d. il Consiglio Accademico;
  - e. il Collegio dei Revisori;

- f. il Nucleo di valutazione;
  - g. il Collegio dei Professori;
  - h. la Consulta degli Studenti.
2. I membri degli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. I limiti dei compensi degli organi di cui al comma 1 sono determinati in forza dell'art.4, comma 3, del DPR 132/03 con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### **ART. 9 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno, con comunicazione per iscritto o per via telematica ai componenti inviata almeno cinque giorni prima della riunione salvi comprovati motivi d'urgenza.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale..
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni..
5. Il Presidente ha il potere di firma per l'esercizio della legale rappresentanza che gli compete.

#### **ART. 10 - IL DIRETTORE**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico sulla base di uno specifico ordine del giorno che viene previamente comunicato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai membri e, per conoscenza, anche al Presidente. Tre o più membri del Consiglio Accademico, cinque o più docenti e il Presidente, hanno diritto di ottenere con richiesta formulata almeno tre giorni prima della riunione l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare.
2. Le competenze del Direttore sono esercitate nell'ambito delle disponibilità economiche esistenti e ogni operazione attiva o passiva verso terzi dovrà, prima di essere firmata dal Direttore nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, essere previamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione, o nei casi urgenti, al Presidente,

per la verifica di compatibilità economica in base alle disponibilità dell'esercizio esistenti o ragionevolmente certe.

3. Il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. a) della legge n.508/99. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, requisiti per la nomina sono l'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.
7. La disposizione di cui al comma 3, si applica anche agli attuali docenti incaricati della direzione di Istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.
8. Su proposta del Direttore, il Consiglio Accademico nomina un Vice Direttore che coadiuva il primo e lo sostituisce in caso di impedimento esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifiche norme legislative o regolamentari.

#### **ART. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
  - a. il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
  - d. uno studente eletto dalla Consulta degli Studenti;
  - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli Enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e col compito di segretario del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Vice Presidente che svolge le funzioni di supplenza del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo del medesimo esclusivamente nelle funzioni che non siano specificamente riservate al Presidente da norme legislative o regolamentari.
7. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:
  - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
  - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 3, lett. a), del presente Statuto la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
  - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
  - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
  - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze artistiche, didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
  - f. delibera sulle dediche di aule o parti dell'immobile di pertinenza del Conservatorio a personaggi illustri e meritevoli, su proposta del Consiglio Accademico;
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi membri e, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal segretario. Ogni interveniente ha diritto a che il suo intervento sia messo a verbale in forma sintetica o facendo allegare al testo del verbale l'intervento in forma dattiloscritta o telematica secondo i metodi di verbalizzazione adottati.
10. Immediatamente dopo la riunione viene redatto un comunicato sintetico sul contenuto della stessa da pubblicare mediante affissione nell'Istituto, salve le esigenze di riservatezza riguardanti le persone.

## **ART. 12 - IL CONSIGLIO ACCADEMICO**

1. Il Consiglio Accademico è composto da undici membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  - a. otto docenti del Conservatorio eletti dal corpo dei docenti scelti tra coloro che abbiano almeno tre anni di anzianità di servizio e siano notoriamente eccellenti nella propria disciplina in base a comprovati titoli.
  - b. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico:
  - a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca nel rispetto dell'autonomia didattica dei docenti e delle strutture didattiche, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  - d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge n.508/99, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
  - e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge citata;
  - f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal Regolamento per l'autonomia statutaria al Consiglio di Amministrazione, e comunque prevista dalla legge, fra cui fornire al Ministro il parere preventivo richiesto per l'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 212, comma 2, 220, comma 5, 228, comma 7, e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le riunioni del Consiglio Accademico sono verbalizzate da un segretario nominato in seno al Consiglio a maggioranza dei presenti. Ogni interveniente ha diritto a che il suo intervento sia messo a verbale in forma sintetica o facendo allegare al testo del verbale l'intervento in forma dattiloscritta o telematica, secondo i metodi di verbalizzazione adottati. Immediatamente dopo la riunione viene redatto un comunicato sintetico sul contenuto della stessa da pubblicare mediante affissione nell'Istituto, salve le esigenze di riservatezza riguardanti le persone.
5. Il verbale del Consiglio Accademico è trasmesso al Consiglio di Amministrazione.
6. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi membri e, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Direttore.
7. Tre o più membri del Consiglio Accademico, cinque o più docenti, il Direttore del Conservatorio, hanno diritto di ottenere, con richiesta formulata per iscritto almeno tre giorni prima della riunione,

l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

#### **ART. 14 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre membri aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi sulla base delle finalità definite nel Titolo 1 del presente Statuto. In particolare:
  - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero, e per conoscenza anche al Direttore, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
3. Sono assicurati al Nucleo di valutazione autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### **ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROFESSORI**

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

2. Esso è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei docenti titolari o supplenti; l'ordine del giorno è fissato dal Direttore, e deve essere integrato su richiesta di almeno cinque docenti pervenuta al Direttore almeno tre giorni prima della convocanda riunione con l'indicazione delle ulteriori materie da trattare.
3. Le riunioni del Collegio dei Professori sono verbalizzate da un segretario nominato in seno al Collegio a maggioranza dei presenti. Ogni interveniente ha diritto a che il suo intervento sia messo a verbale in forma sintetica o facendo allegare al testo del verbale l'intervento in forma dattiloscritta o telematica, a seconda dei metodi di verbalizzazione adottati.
4. Il Collegio dei Professori delibera a maggioranza degli aventi diritto.
5. Immediatamente dopo la riunione viene redatto un comunicato sintetico sul contenuto della riunione da pubblicare mediante affissione nel Conservatorio, salve le esigenze di riservatezza riguardanti le persone.

#### **ART. 16 - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI**

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti nel numero stabilito dalla legge e dai regolamenti governativi. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta. Il Direttore vigila e dispone affinché l'elezione dei membri avvenga secondo criteri di massima rappresentatività e trasparenza.
3. Ogni riunione della Consulta degli Studenti è verbalizzata e copia del verbale trasmessa immediatamente al Presidente e al Direttore.
4. Le delibere sono prese a maggioranza.

### **Titolo III**

#### **STRUTTURE DIDATTICHE**

##### **ART. 17 - REGOLAMENTO DIDATTICO**

1. Le strutture didattiche e il loro funzionamento sono disciplinati dal regolamento didattico.

##### **ART. 18 - BIBLIOTECA**

1. La Biblioteca del Conservatorio, ed eventuale Mediateca, ha la funzione di conservare, incrementare e rendere fruibile il patrimonio documentario, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività

formativa e scientifica del Conservatorio sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.

2. Al funzionamento della Biblioteca è preposto il bibliotecario.
3. La Biblioteca può operare anche nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, e favorisce gli scambi internazionali.
4. Per quanto attiene alla funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il Bibliotecario si avvale del parere del Consiglio Accademico.
5. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da apposito regolamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Bibliotecario, e sentiti il Consiglio Accademico e il Direttore amministrativo.
6. Il Conservatorio assicura alla Biblioteca, ed eventuale Mediateca, risorse adeguate al proprio funzionamento.

#### **ART. 19 - CENTRI DI ECCELLENZA E CENTRI DI SERVIZIO**

1. Il Conservatorio promuove, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, la costituzione, anche in forma associata con Enti e soggetti terzi, di Centri o Laboratori di Ricerca e Sperimentazione, Centri di eccellenza nel settore musicale e di Centri di erogazione di servizi che forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa.
2. I Centri, nella loro attività, tengono conto degli indirizzi didattici, artistici, scientifici e di ricerca deliberati dal Consiglio Accademico.
3. Le modalità di organizzazione e funzionamento e la dotazione finanziaria di ogni Centro sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno del Centro tenuto conto delle necessità di bilancio richieste dalle attività primarie dell'Istituto.

#### **ART. 20 - AUDITORIUM**

1. L'Auditorium annesso al Conservatorio è gestito, anche ai fini della concessione in uso a terzi verso corrispettivo, sulla base di un regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Consiglio Accademico, salve le eventuali convenzioni e contratti con terzi, anche stipulati dal Demanio dello Stato.
2. La gestione deve tenere conto degli indirizzi didattici, artistici, scientifici e di ricerca deliberati dal Consiglio Accademico.

### **Titolo IV**

#### **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

#### **ART. 21 - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e finanziaria del Conservatorio.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001.

#### **ART. 22 - FONDI DEL CONSERVATORIO**

1. Sono fondi del Conservatorio:
  - a. i contributi di iscrizione a carico degli studenti;
  - b. ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;
  - c. ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati o da persone fisiche o giuridiche che intendano contribuire allo sviluppo del Conservatorio;
  - d. ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e soggetti privati;
  - e. ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo.

#### **ART. 23 - IMPEGNI PLURIENNALI**

Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

#### **ART. 24 - CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
2. I riscontri di cui sopra saranno condotti dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 14.

#### **ART. 25 – DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. I diritti di proprietà intellettuale per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi forniti dal Conservatorio, spettano a quest'ultimo, salvo le norme di legge e la contrattazione decentrata.
2. Agli autori e agli esecutori competono comunque i diritti morali.

3. Per le opere che siano risultato di attività di formazione o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, il Conservatorio può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità o di titolarità o di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale.

#### **ART. 26 – CONSULTA DEL PERSONALE NON DOCENTE**

1. Il Conservatorio istituisce la Consulta del Personale non docente.
2. La Consulta del Personale non docente è composta da cinque membri eletti da tutto il personale non docente.
3. Le norme di funzionamento della Consulta del Personale non docente sono contenute in apposito regolamento approvato dalla Consulta, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle norme vigenti.

#### **ART. 27 – MODIFICHE**

1. Il Consiglio di Amministrazione propone e delibera modifiche al presente Statuto, sentito il Consiglio Accademico.
2. Il Consiglio Accademico può a sua volta formulare motivate proposte al Consiglio di Amministrazione per deliberare modifiche al presente Statuto.
3. Le modifiche statutarie sono trasmesse al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del DPR 132/03.

## **Titolo V**

### **FONTI NORMATIVE DEL CONSERVATORIO**

#### **ART. 28 – REGOLAMENTO DIDATTICO**

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
2. È deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti.
3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.

6. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

#### **ART. 29 - REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ**

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
6. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

#### **ART. 30 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI**

1. Il Regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
4. La revisione del Regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.